



Amministrazione Provinciale di Oristano

Assessorato alle Attività Produttive

*Settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile*

---

**LO SPORTELLO UNICO  
PER LE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE**

*Oristano - 22 aprile 2008*



## Il quadro normativo di riferimento...

- Artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Legge n. 59/97 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.  
*Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O. cd riforma Bassanini*
- Dlgs n. 112/1997 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.  
*Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.*



## ...segue

- Dpr n. 447/1998 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301.
- Dlgs 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Legge regionale 3/2008 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Sardegna



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

## L'art. 117 della Costituzione

1. Ribalta l'ordine delle competenze legislative tra Stato e Regioni:

allo Stato sono riconosciute 17 competenze legislative esclusive; tutte le altre materie appartengono alla competenza concorrente o a quella esclusiva residuale delle Regioni. Pertanto la c.d. potestà legislativa generale passa dallo Stato alle Regioni

2. Costituzionalizza la potestà regolamentare degli Enti Locali



## L'art.117 della Costituzione competenze legislative esclusive dello Stato

Sono le c.d. competenze che riguardano:

- la moneta
- la “spada” (difesa - offesa)
- la *feluca-cappello degli ambasciatori*  
(politica estera e rapporti internazionali)



## Segue articolo 117

- *Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*
- *Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.*



## L'art.117 della Costituzione

***Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:***

***rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.***

# Segue art.117

- *La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.*
- *La potestà regolamentare spetta alle Regioni sia nelle materie di legislazione concorrente che nelle materie nuove di competenza legislativa regionale esclusiva.*
- *Gli Enti Locali hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento "interno" all'ente delle funzioni loro attribuite.*

Questo significa un limite "in basso" sia alla potestà regolamentare delle Regioni sia alla loro potestà legislativa volta a disciplinare funzioni amministrative che investano la competenza degli Enti locali.

Quest'ultima dovrà essere leggera e di carattere effettivamente generale al fine di rispettare l'autonomia organizzativa dei singoli enti.



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

# L'art. 118 della Costituzione

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. (...)



# *CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI*

- ✓ *Art. 3 d. lgs. N. 267/00: “Il Comune è l’istituzione che rappresenta la comunità territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.*
- ✓ *Con la legge n. 59/97 (c.d. “Bassanini 1”) lo SUAP diventa la prima funzione effettivamente esercitata dai Comuni nell’ambito del processo di riforma della P.A., rappresentando un valido banco di prova della capacità degli EE.LL. di rispondere positivamente agli obiettivi ed alle attese del processo di riforma.*



# L. 15-3-1997 n. 59

## Capo I

1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici
- (...)
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente

# Sviluppo economico ed attività produttive

Il D.Lgs. N.112/98 sul decentramento amministrativo ha ridefinito il settore organico dello sviluppo economico ed attività produttive dei Comuni facendovi rientrare, oltre a:

Artigianato; Industria; Energia; Miniere e risorse geotermiche; Fiere, mercati e commercio e Turismo

anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive



Amministrazione Provinciale di Oristano  
*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

# Compiti e funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive

# Una definizione

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è lo strumento individuato dal Legislatore per avvicinare le Imprese alle Istituzioni con l'obiettivo di una più rapida ed efficace conclusione dei procedimenti di relativi alle nuove attività produttive e alle modifiche o conversioni di quelle già esistenti.



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

# ***IL DATO NORMATIVO: artt. 23 del D.Lgs 112/1998***

## ***23. Conferimento di funzioni ai comuni.***

***1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.***

***2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.***

***3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317***



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

## *....e 24 del D.Lgs 112/1998*

*24. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.*

*1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.*

*2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.*

*3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.*

*4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.*

*5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto*



## Art. 25 del D.Lgs 112/1998

### *25. Procedimento.*

*1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.*

*2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo [20, comma 8](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si ispira ai seguenti principi:*

*a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;*

*b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;*

*c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;*

*d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;*

*e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;*

*f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo [14](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come modificato dalla [legge 15 maggio 1997, n. 127](#);*

*g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della [legge 17 agosto 1942, n. 1150 \(18\)](#);*

*h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.*

*3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione*



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

## D.P.R. 447/1998

- **1. Ambito di applicazione.**
- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) .
- 1-*bis*. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni [\(3\)](#).
- 2. Le regioni, ai sensi dell'[articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) , stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.
- 3. È fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) , secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli [articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128](#) , e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.



## Art. 3 Sportello unico

- 1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo [24](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), le funzioni ad essi attribuite dall'articolo [23](#), del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.*
- 2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo [24](#) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).*
- 3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.*
- 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento*



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

## Gli sportelli per le attività produttive nel Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 10)

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.



## Gli sportelli per le attività produttive nel Codice dell'Amministrazione Digitale

- A) unica istanza
- B) gestione telematica dei rapporti tra le PP.AA. a cura della P.A. procedente.
- C) dossier unico ed informatico.
- D) fascicolo informatico (art. 41) diventa obbligatorio nello sportello unico telematico.



Amministrazione Provinciale di Oristano

*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

L. 28 novembre 2005, n. 246,  
“Legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno  
2005” (G.U. n. 280 del 1 dicembre 2005)

Punta ad un rafforzamento dello sportello unico delle attività produttive, ma allo stesso tempo si pone come obiettivo principale, non tanto la sua diffusione in ogni comune, quanto la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi.

La nuova legge di semplificazione attribuisce allo sportello unico ulteriori funzioni che lo identificano sia come strumento in grado di accompagnare tutte le fasi di vita dell'impresa, sia come soggetto che, assieme alle altre amministrazioni e alle associazioni impresa e categoria, è in grado di svolgere un ruolo di coordinamento e promozione dello sviluppo del proprio territorio. Inoltre, individua la possibilità di diverse forme di gestione e organizzazione, bacini di utenza più adeguati alle diverse realtà territoriali, anche al fine di servire un numero sempre maggiore di imprese del territorio. Individua, inoltre, nella formazione del personale lo strumento per ampliare e migliorare i servizi offerti dagli sportelli unici.




Amministrazione Provinciale di Oristano  
*Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile*

*Legge regionale 3/2008 e circolare*  
*applicativa adottata con delibera 22/1*  
*dell'11/04/2008*



## Il nuovo procedimento unico ordinario





## I casi più complessi






## Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

**E' l'unico interlocutore dell'imprenditore per:**

Tutti i procedimenti amministrativi inerenti la costruzione e gli interventi edilizi sugli impianti produttivi



Tutti i procedimenti amministrativi riguardanti gli aspetti ambientali, impiantistici, di igiene, sicurezza e comunque connessi con l'impianto produttivo e l'attività d'impresa esercitata

Tutti i procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio dell'attività d'impresa



## I vantaggi per l'Imprenditore

